



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	11
Disegno di legge	»	12
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	14

ONOREVOLI SENATORI. —

Rapporti bilaterali

Malgrado le recenti difficoltà nel rapporto con l'Unione europea e gli Stati membri dovute alla crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, negli ultimi anni uno spirito di amicizia e collaborazione ha improntato le relazioni bilaterali tra Italia e Gabon, come dimostrato dalla partecipazione del Gabon all'EXPO 2015 e dal sostegno gabonese in ambito multilaterale.

In Gabon, la comunità italiana conta circa 280 unità.

Sul piano delle relazioni economiche, l'interesse italiano verso il Gabon è sempre vivo e la qualità del *savoir-faire* e dei prodotti italiani è molto apprezzata. Oltre agli investimenti diretti da tempo effettuati dal Gruppo ENI nel settore del petrolio (nel luglio 2014 la compagnia del Cane a sei zampe ha effettuato un'importate scoperta di gas nell'*off-shore* del Gabon) e dalla multinazionale vicentina CoraWood in quello del legno, si registra la presenza nel Paese di Trevi Spa e Cooprogetti di Gubbio nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia e di IVECO nel settore degli automezzi di trasporto militare e civile e di IIG di Roma e nel settore edilizio.

In mancanza di un Istituto italiano di cultura o di una scuola italiana, la promozione della lingua e della cultura italiana in Gabon è curata dall'Ambasciata a Libreville. Un ente privato (Istituto Michelangelo) — gestito da una figura di spicco della vita artistica gabonese e appassionata della lingua e cultura italiana — svolge una proficua attività di istruzione, propedeutica all'accogli-

mento di borsisti gabonesi nelle università italiane.

Secondo l'Anagrafe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016-2017, ultimo dato disponibile, risultavano iscritti presso gli atenei italiani 161 studenti gabonesi.

Nell'ambito del bando annuale, nell'anno accademico 2017-2018, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha offerto nove mensilità in favore di studenti gabonesi interessati a studiare in Italia, per un borsellino mensile di 900 euro.

Analisi dell'articolato

ARTICOLO 1: definisce i settori d'intervento dell'accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

ARTICOLO 2: prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei rispettivi Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.

ARTICOLI 3-4: impegnano ciascuna Parte contraente a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni ed a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

ARTICOLI 5-6: offrono, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e favoriscono lo scambio di studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti,

tecnici e conferenzieri nei settori menzionati all'articolo 1.

ARTICOLO 7: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca della controparte.

ARTICOLO 8: facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.

ARTICOLO 9: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra gli enti radiotelevisivi.

ARTICOLO 10: favorisce lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.

ARTICOLO 11: facilita la cooperazione nel campo delle arti visive, dello spettacolo, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi.

ARTICOLO 12: promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici.

Le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari, verranno concordati, volta per volta, tra le Parti, in base alle disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 13: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

ARTICOLO 14: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 15: promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.

ARTICOLO 16: istituisce una Commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare Protocolli esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione saranno individuati da ciascuna Parte, volta per volta, compatibilmente alle risorse disponibili.

ARTICOLI 17-19: stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie, la durata, le modifiche e l'entrata in vigore del presente accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Gabon in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

Art. 4

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di attività svolte dalle competenti amministrazioni in via telematica.

Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 48 mensilità di borse di studio del valore di € 820 cd. (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 39.360
TOTALE	MAECI	€ 39.360

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 10 soggiorni di ricerca di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600
L'Italia può inviare in Gabon 10 docenti universitari. (10 biglietti A/R Roma/Libreville x € 3.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 30.000
Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico	MIUR	€ 50.000
TOTALE	MAECI	€ 9.600
	MIUR	€ 30.000
	MIUR	€ 50.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 8

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di attività svolte dalle competenti amministrazioni in via telematica.

Art. 9

Dalle previsioni dell'articolo 9, che esprime auspicci di collaborazione nel campo della radio-diffusione e della televisione, non derivano oneri a carico del bilancio statale.

Art. 10

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale ed eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione dell'articolo 10 saranno finanziati con gli stanziamenti ordinari di bilancio dell'Amministrazione competente.

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo delle arti, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	MAECI	€ 37.090
Collaborazione in campo cinematografico con l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo di 5 dirigenti x 7 giorni: - Viaggio (€ 3.000 x 5 biglietti A/R Roma/Libreville): € 15.000 - Pernottamento (€150 x 6 gg x 5 pp) € 4.500 - Spese di vitto (€ 70 x 7 gg x 5 pp): € 2.450	MIBAC	€ 21.950
Realizzazione di eventi nel settore della cinematografia	MIBAC	€ 12.000
TOTALE	MAECI	€ 37.090
	MIBAC	€ 12.000
	MIBAC	€ 21.950



Art. 14

Dalle previsioni dell'articolo 14, che esprime auspici di collaborazione nel campo del giornalismo, non derivano oneri a carico del bilancio statale.

Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per accordi di cooperazione tra università	MIUR	€ 20.000
TOTALE	MIUR	€ 20.000

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare e redigere i Programmi Esecutivi che si riunisce ogni tre anni alternativamente in Italia e in Gabon. Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 2021 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 2 del MIUR per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:	MAECI	€ 7.460
- Viaggio (€ 3.000 x 4 biglietti A/R Roma/Libreville): € 12.000 - Pernottamento (€150 x 3 gg x 4 pp) € 1.800 - Spese di vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120	MIUR	€ 7.460

Artt. 17 e 19

Dagli articoli 17 e 19 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 4	/	/	/
Art. 5	39.360	39.360	39.360
Art. 6	89.600	89.600	89.600
Art. 9	/	/	/
Art. 11	71.040	71.040	71.040
Art. 14	/	/	/
Art. 15	20.000	20.000	20.000
Art. 16	/	/	14.920
TOTALE	220.000	220.000	234.920

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo è pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 234.920 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	86.050	86.050	93.510
MIUR	100.000	100.000	107.460
MIBAC	33.950	33.950	33.950
TOTALI	220.000	220.000	234.920

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge di delega n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regionale Generale dello Stato

21 MAR. 2019



Referente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ufficio legislativo.

Oggetto: Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario al fine di fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia. L'accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e il Gabon nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione, offrendo al contempo dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni e alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca.

L'intervento è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza all'estero dell'Italia in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Roma, 03.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 8 GEN. 2019
Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 5, 6, 11, 15 e 16, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 234.920 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato;

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, dall'altro;

qui di seguito denominati "Parti Contraenti".

Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

ARTICOLO 2

Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente si impegnerà ad includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire le equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

ARTICOLO 5

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra, delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di studenti, di tirocinanti, del personale insegnante, dei ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività che ricada nei settori menzionati all'articolo 1.

ARTICOLO 7

Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca ed organismi culturali.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

ARTICOLO 10

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

ARTICOLO 11

Le parti Contraenti facilitano la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti facilitano anche lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

ARTICOLO 12

Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordati tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

ARTICOLO 13

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti, nel riconoscere l'importanza della formazione, si assisteranno reciprocamente per promuovere la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.

ARTICOLO 16

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il

progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali.

Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

ARTICOLO 17

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 18

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.

ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma, il 17 maggio 2011

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Alfredo MANTICA
Sotto-Segretario di Stato

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GABON



Paul TOUNGUI
Ministro degli Affari Esteri,
della Cooperazione Internazionale
e della Francofonia